

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

### RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 1950

(38ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SALOMONE

#### INDICE

##### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione » (N. 872) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GUARIENTI, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 269 e <i>passim</i>
ANGELINI Nicola . . . . .	270 e <i>passim</i>
RISTORI . . . . .	270 e <i>passim</i>
MENGGI . . . . .	271
MILILLO . . . . .	271 e <i>passim</i>
PRESIDENTE . . . . .	272 e <i>passim</i>
SPEZZANO . . . . .	273
LANZARA . . . . .	274
CANEVARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	274

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Allegato, Angelini Nicola, Braschi, Carbonari, Carelli, Di Rocco, Fabbrì, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Grieco, Guarien-

ti, Lanzara, Lanzetta, Medici, Menghi, Milillo, Pallastrelli, Piemonte, Ricci Federico, Ristori, Salomone, Spezzano e Tartufo.

Intervengono alla riunione il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Segni, e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, senatore Canevari.

LANZETTA, *segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione » (N. 872) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Guarienti

GUARIENTI, *relatore*. La Camera dei deputati ha già approvato il disegno di legge in esame presentatole dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, diretto a rettificare gli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.

L'articolo 2 della citata legge ha dato luogo a seri dubbi di interpretazione, creando uno stato di incertezza che ha ritardato la costituzione e il conseguente funzionamento della Sezione specializzata per i contratti agrari di affitto.

Secondo l'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, per i contratti di mezzadria e compartecipazione viene stabilito che le Sezioni siano composte, per i Tribunali, dal Presidente, da due giudici togati e da quattro esperti nominati su proposta delle Organizzazioni interessate, e, per la Corte di appello, dal Presidente, da quattro consiglieri togati e da quattro esperti.

Per i contratti di affitto, che fino al 1948-49 erano di competenza delle Commissioni circondariali istituite dal decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, la legge si limita a stabilire la composizione delle Commissioni dei tribunali e non per le Corti di appello, e per le Commissioni dei tribunali detta norme per la composizione delle Commissioni per gli affittuari coltivatori diretti, non per la nomina degli esperti rappresentanti l'Organizzazione dei proprietari.

Nella medesima legge è stata notata un'altra omissione. Essa non detta alcuna norma per regolare la sorte dei giudizi tutt'ora in corso innanzi alle Commissioni speciali circondariali e regionali, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, ed aventi per oggetto la proroga dei contratti di affitto ai coltivatori diretti per le annate agrarie 1947-48 e 1948-49.

Con gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge si provvede ad ovviare agli inconvenienti accennati in dipendenza dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e con gli altri si riempiono le lacune e si disciplina la procedura per lo svolgimento degli atti necessari alla applicazione della legge.

Il disegno di legge in esame, pertanto, potrebbe senz'altro essere approvato.

Però non bisogna dimenticare che i terreni sono stati coltivati anche nell'annata in corso da quelle stesse persone in confronto delle quali potrebbe essere pronunciata, applicando la legge, una sentenza di sfratto, ed ora sono già incominciati i raccolti.

È intuitivo che il lavoro compiuto dovrebbe essere indennizzato da parte del proprietario: non sarebbe giusto, infatti, che questi godesse gratuitamente dei prodotti; ed è parimenti intuitivo che, dato il periodo di blocco dei contratti agrari, nel corso dell'annata sarebbe impossibile o quasi da parte dello sfrattato trovare una qualsiasi sistemazione fuori del fondo coltivato.

Causa di litigio potrebbe essere la liquidazione dell'indennizzo; malumori e disagi arrecherebbe

l'esecuzione dello sfratto. Appare, pertanto, opportuno integrare il disegno di legge con una disposizione transitoria, la quale differisca la esecuzione della sentenza di sfratto alla fine dell'annata 1949-50. Propongo perciò l'approvazione del seguente articolo aggiuntivo: « L'esecuzione delle sentenze di sfratto emanate in conseguenza della presente legge, anche se relative all'annata agraria 1948-49, rimane sospesa fino alla fine dell'annata agraria 1949-50 ».

ANGELINI NICOLA. Penso che non si debba indugiare nell'approvare il disegno di legge in esame: esso si limita a fissare delle norme di carattere procedurale, in ossequio a quella disposizione della Costituzione che vieta che la materia giurisdizionale sia affidata a giudici speciali. Con questo disegno di legge si dispone, infatti, che le Commissioni circondariali e regionali siano sostituite dalle Sezioni specializzate dei tribunali e delle Corti di appello, cioè ci si limita a determinare l'organo competente per la risoluzione di tutte le controversie. Noi non possiamo, pertanto, includere nel testo del presente disegno di legge una disposizione transitoria come quella che ci viene proposta, perchè essa ha per oggetto la proroga della esecuzione degli sfratti, e quindi anche degli sfratti pronunciati per inadempienza, per morosità, ecc. dato che le dette Sezioni specializzate devono occuparsi di tutte le controversie. Il disegno di legge, infatti, recita: « La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione ». È chiaro, quindi, che riferendosi il disegno di legge a tutte le controversie, la disposizione transitoria prorogherebbe, come dicevo, anche la esecuzione delle sentenze pronunciate per inadempienza. Secondo me, oggi dovremmo limitarci ad approvare il disegno di legge in esame e soltanto questo, senza introdurre modificazioni come quella proposta, perchè il concedere delle proroghe è una questione di diversa natura, che potrà formare oggetto di un altro disegno di legge.

RISTORI. Sono favorevole alla proposta del collega Guarienti. Effettivamente esistono inconvenienti molto gravi che io ho potuto constatare nella mia qualità di membro di una Sezione specializzata di Corte d'appello. In Toscana, ad esempio, l'annata agraria ha inizio il 1° febbraio e scadenza il 31 gennaio in quasi tutte le provincie,

eccetto quella di Pistoia e, in parte, quella di Grosseto. Oggi noi discutiamo su delle questioni di disdetta e di sfratto a 5 o 6 mesi dalla fine dell'annata agraria decorsa determinando un disturbo tale da generare situazioni veramente penose e, vorrei dire, talvolta addirittura drammatiche, con tutte le inevitabili conseguenze anche nei riguardi della disoccupazione. Oggi le Prefetture, a torto o a ragione, applicano ancora una vecchia disposizione di legge fascista che proibisce il passaggio dei lavoratori da una categoria all'altra, per la persistente disoccupazione nel settore industriale, che rende impossibile a tale settore l'assorbimento della mano d'opera disoccupata: se ciò, da un punto di vista costituzionale, a mio parere, costituisce un attentato al diritto di ogni singolo cittadino di svolgere quella attività che egli preferisce, noi tuttavia accettiamo questo criterio perchè non vogliamo incoraggiare l'esodo dei lavoratori agricoli verso il settore industriale.

Anche in considerazione, quindi, del fatto che i lavoratori agricoli sfrattati difficilmente potrebbero trovare una occupazione diversa da quella che essi svolgono nel settore dell'agricoltura ritengo che si debba approvare la disposizione transitoria proposta dal relatore. Io stesso avevo già affacciato in riunioni precedenti della nostra Commissione l'esigenza prospettata dal relatore perchè mi rendevo conto della gravità della situazione che si sarebbe venuta a verificare nelle campagne. Gli stessi giudici togati presso le Sezioni specializzate hanno fatto presente che, qualora si fosse voluto ritardare per ragioni sociali l'esecuzione dello sfratto fino alla fine dell'annata agraria in corso, sarebbe stata necessaria una norma transitoria, quale appunto è stata proposta dal senatore Guarienti. Insisto, pertanto, perchè la disposizione transitoria proposta dal relatore sia approvata e nello stesso tempo mi congratulo con lui per aver sentito la giustizia di quanto io stesso avevo prospettato in precedenza.

MENGHI. Per quanto riguarda la questione del contenuto del disegno di legge in esame, ritengo che esso debba essere senz'altro approvato, perchè in definitiva esso apporta miglioramenti alla legge del 1947, ampliandola nel senso di eliminare le Commissioni speciali, ritornando alla procedura ordinaria, con l'attribuzione della competenza in materia al giudice togato, sia pure avendo a latere quattro esperti

Dal punto di vista giuridico, poi, ritengo esatta la tesi sostenuta dal senatore Angelini Nicola in quanto, se vi è un'inadempienza per cui si deve eseguire lo sfratto, è chiaro che lo sfratto stesso deve essere eseguito, perchè l'inadempiente non può rimanere nel fondo quando v'è una sentenza che riconosca la sua colpa. Tuttavia da un punto di vista morale ritengo che la sospensione proposta dal relatore, senatore Guarienti, della esecuzione della sentenza di sfratto debba essere concessa, perchè l'approvazione del presente disegno di legge cade proprio nel corso dell'annata agraria, per cui si avrebbe uno sconvolgimento nei rapporti tra concedente e concessionario ed anche perchè noi abbiamo concesso un beneficio in materia di locazioni a favore degli inquilini proprio per l'Anno Santo e pertanto sarebbe assurdo che in sede di contratti agrari noi non concedessimo un analogo beneficio anche ai concessionari. Per questi motivi ritengo che la norma transitoria proposta dal senatore Guarienti debba senz'altro essere approvata.

MILILLO. Dico subito che per quanto riguarda la proposta fatta dal senatore Guarienti sono senz'altro d'accordo con lui.

Desidero, però, richiamare l'attenzione della Commissione su un altro punto, perchè mi pare che questo disegno di legge non possa essere approvato nel testo presentatoci. Esso, infatti, si propone di rettificare alcune disposizioni della legge 25 giugno 1949, n. 353, che, alla luce dell'esperienza, si sono rivelate insufficienti e lacunose: non mi sembra, però, che tale scopo sia raggiunto relativamente alla competenza per le controversie in corso al momento della promulgazione della anzidetta legge del 1949. Circa i contratti di mezzadria la legge 4 agosto 1948, n. 1094, mentre istituiva per le relative controversie le Sezioni specializzate, aggiungeva una disposizione, all'articolo 7, con cui si stabiliva che le controversie allora in corso rimanevano di competenza delle Commissioni speciali. Questa norma non fu ripetuta nella legge 25 giugno 1949, n. 353, dal che il Ministro dell'agricoltura e foreste trae argomento per affermare che occorre ovviare a questa omissione, come è detto nella relazione ministeriale premessa al disegno di legge in esame. Come si è ovviato a questa omissione? Nella relazione ministeriale si dice che dallo spirito della legge 25 giugno 1949, n. 353, si deve evincere che non si son voluti parificare i contratti di affitto a quelli di

mezzadria, vale a dire non si è voluta adottare per i contratti di affitto la stessa norma transitoria adottata per quelli di mezzadria: d'altra parte, però, non si è chiarito come dovrebbe regolarsi la competenza per le controversie di affitto pendenti, per cui è necessario precisare con una norma espressa che diversamente da quanto era stato stabilito per le controversie di mezzadria quelle di affitto, pendenti all'entrata in vigore della legge 25 giugno 1949, n. 353, restavano demandate alle Sezioni specializzate di nuova istituzione. Questo crea una situazione di disparità fra mezzadria ed affitto, ma fin qui non avremmo nulla da osservare, in quanto la norma transitoria, così adottata per le controversie di affitto, portando all'abolizione immediata delle vecchie Commissioni, risponde assai di più al precetto della Costituzione che vieta l'istituzione di giudici speciali. Senonchè mi pare che l'inconveniente, lungi dall'essere ovviato, può essere aggravato perchè nell'articolo anzidetto il legislatore si è dimenticato di precisare che le cause tuttora pendenti da riassumere innanzi alle Sezioni specializzate sono quelle di affitto e non anche quelle di mezzadria che già erano regolate dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094. Chè se poi si volesse interpretare la dizione usata nell'articolo 2 come comprensiva di tutte le cause pendenti sia di affitto che di mezzadria, ciò sarebbe in contraddizione con la relazione del Ministro, il quale si proponeva di regolare solo le controversie di affitto, e porterebbe all'abrogazione della disposizione transitoria di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1094, relativa alle controversie in materia di mezzadria.

Ora, se noi intendiamo regolare soltanto i contratti di mezzadria, dobbiamo nel testo del disegno di legge dire chiaramente che le controversie in corso in materia di affitto, a differenza di quelle in materia di mezzadria, diventano di competenza delle Sezioni specializzate. In questo modo creeremo due pesi e due misure, ma ciò non avrebbe grande importanza. Importante è invece che la norma, qualunque possa essere la sua portata, sia formulata in modo chiaro e preciso. Altrimenti la norma dell'articolo 2 verrebbe a riferirsi sia alle controversie di affitto, sia alle controversie in materia mezzadrile; ma così si creerebbe una grave perplessità, non si saprebbe, cioè, se la norma transitoria della legge del 1948, che lasciava in vita le Commissioni speciali per le cause pendenti in materia di mezzadria, debba ritenersi ancora in vigore oppure no.

In conclusione, mentre sono favorevole al disegno di legge in esame, credo che sia necessario formulare l'articolo 2 in modo inequivocabile, qualunque sia la portata che ad esso si voglia dare.

Mi sembra, infine, opportuno fare un'altra osservazione. Questo disegno di legge mette in evidenza la necessità di addivenire ad un coordinamento delle varie disposizioni vigenti in materia. Si tratta di leggi che sono state approvate il più delle volte con estrema fretta e che pertanto contengono norme contraddittorie e lacunose, causa non ultima, questa, del sorgere di numerose controversie e del ritardo, lamentato da tutti, nella decisione, da parte dei magistrati, delle controversie stesse. Ciò considerato propongo che la Commissione approvi il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione del Senato, prendendo occasione della proposta rettifica di talune disposizioni incomplete della legge 25 giugno 1949, n. 353; considerato che, analogamente a quella di cui la rettifica si occupa, esistono nelle varie leggi approvate di anno in anno, sotto l'assillo dell'urgenza, sia in materia di proroga dei contratti agrari che di equo canone di affitto, numerose norme che, per la loro contraddittorietà, hanno bisogno di essere coordinate ed esattamente interpretate, onde evitare i gravi inconvenienti pratici cui dà luogo quotidianamente l'applicazione delle leggi stesse, delibera di affidare a una Sottocommissione di tre membri il compito di elaborare un disegno di legge di iniziativa parlamentare che raccolga ed armonizzi in un unico testo le norme vigenti in materia, con i chiarimenti interpretativi del caso »

PRESIDENTE. Le preoccupazioni manifestate dal senatore Milillo mi sembrano infondate, perchè nell'articolo 1 del disegno di legge in esame si demanda espressamente la competenza per tutte le controversie in materia di proroga dei contratti agrari di affitto, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione alle Sezioni specializzate dei tribunali e delle Corti di appello, e nell'articolo 2 si stabilisce che le cause tuttora pendenti presso le Commissioni circondariali o regionali dovranno essere riassunte davanti alle stesse Sezioni specializzate dei tribunali o delle Corti di appello. Ora, le cause tuttora pendenti, di cui all'articolo 2, si riferiscono evidentemente a tutti i rapporti contrattuali previsti nell'articolo 1. Non v'è dubbio, quindi, che con l'articolo 2 la

competenza per le cause tuttora pendenti in materia di affitto sia attribuita alle Sezioni specializzate dei tribunali e delle Corti di appello. Ciò considerato, una modificazione dell'articolo 2, nel senso proposto dal senatore Milillo, non mi sembra necessaria.

SPEZZANO. I dubbi del senatore Milillo, contrariamente all'opinione espressa dall'onorevole Presidente, non mi sembrano infondati. Tutti si è d'accordo che le vertenze in materia sia di affitto che di mezzadria debbano essere decise alla stregua delle nuove norme di cui al disegno di legge in esame. Poichè, però, v'è qualche dubbio in proposito occorre, a mio avviso, emendare il testo del disegno di legge nel senso già prospettato.

RJSTORI. Desidero far presente un'altra cosa. Nelle Sezioni specializzate presso le Corti di appello esistono soltanto i rappresentanti dei proprietari e dei mezzadri, mancano i rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti.

È un inconveniente, questo, a cui è necessario porre urgentemente riparo.

ANGELINI NICOLA. Non so spiegarmi le preoccupazioni che hanno i colleghi in merito a questo disegno di legge. In fondo qui si tratta di sostituire ad un organo giurisdizionale, alle Commissioni circondariali e regionali che esistevano prima, le Sezioni specializzate dei tribunali o delle Corti di appello.

Riguardo alla norma transitoria debbo dire che alcuni colleghi si sono preoccupati della propria regione: in questa maniera, però, noi non ci troveremo mai d'accordo perchè l'anno agrario non coincide in tutte le regioni d'Italia. Mi permetto, poi, far rilevare ancora una volta che la legislazione attuale in materia demanda tutte le controversie, di qualsiasi specie, non solo, quindi, quelle relative alla proroga ma anche quelle relative all'inadempienza, alle Sezioni specializzate. Ora noi non possiamo annullare l'effetto di una sentenza per risoluzione contrattuale.

PRESIDENTE. Come ho già dichiarato, la norma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, che parla di cause tuttora pendenti, va riferita a quella dell'articolo 1 in cui si parla di controversie sulla proroga di contratti agrari non solo di affitto, ma anche di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione. Quindi le cause tuttora pendenti in materia sia di affitto che di mezzadria saranno riassunte davanti alle Sezioni specializzate dei tribunali e delle Corti di appello e le Commissioni speciali cesseranno di esistere.

Così stando le cose l'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, si intende abrogato e una modifica dell'articolo 2 nel senso prospettato dal senatore Milillo sarebbe superflua.

MILILLO. Dopo le precisazioni dell'onorevole Presidente, non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui dò lettura:

#### Art. 1.

Il testo dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353, è sostituito dal seguente:

« La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, comprese quelle per la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio del fondo, è attribuita alle Sezioni specializzate dei tribunali e delle Corti d'appello, costituite ai sensi dello articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, le quali, per le controversie relative ai rapporti d'affitto, giudicheranno con l'intervento dei magistrati togati e di quattro esperti, nominati su designazione in numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti e per gli altri due, delle organizzazioni provinciali dei locatori a coltivatori diretti ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Le cause tuttora pendenti presso le commissioni circondariali o regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 273, debbono essere riassunte, rispettivamente, davanti alle Sezioni specializzate dei tribunali o delle Corti di appello, di cui all'articolo precedente, a cura della parte più diligente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Se la riassunzione non avviene nel termine su indicato il processo si estingue.

(È approvato)

#### Art. 3.

Le decisioni delle commissioni circondariali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 273, pubblicate e notificate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma non an-

cora passate in giudicato, possono essere impugnate innanzi alle Sezioni specializzate delle Corti di appello nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore della legge medesima.

Per le decisioni non ancora notificate il termine per la impugnazione decorre dalla notifica.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il testo dell'articolo 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, è sostituito dal seguente:

« Le Sezioni specializzate del tribunale istituite dalla legge 4 agosto 1948, n. 1094, che siano adite ai sensi dell'articolo 7 della legge predetta, sono competenti a conoscere anche delle controversie individuali dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 495, e di qualsiasi altra domanda relativa a contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, qualora tra le domande che si propongono sussista connessione.

« Se una causa pendente davanti una Sezione specializzata del tribunale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1094, sia connessa con altra correlativa a contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, pendente davanti ad altro giudice, ordinario o speciale, la competenza a conoscere di tutte le cause connesse spetta alla Sezione specializzata del tribunale. La causa che non sia pendente davanti alla Sezione specializzata deve essere riassunta davanti a questa entro il termine perentorio fissato dal giudice che dichiara la connessione.

« Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 40, secondo comma, del Codice di procedura civile ».

(È approvato).

Il relatore senatore Guarienti, propone di aggiungere, dopo l'articolo 4, un articolo 5 così formulato:

#### Art. 5.

##### *Disposizione transitoria.*

L'esecuzione delle sentenze di sfratto emanate in conseguenza della presente legge, anche se relative all'annata agraria 1948-49, rimane sospesa fino alla fine dell'annata agraria 1949-50.

LANZARA. Desidero associarmi a quanto è stato detto, all'inizio della discussione, dal col-

lega Angelini: la disposizione transitoria proposta dal senatore Guarienti non è giuridicamente accettabile e porterebbe nella sua applicazione a conseguenze forse più gravi di quelle che ora si paventano.

Occorre innanzi tutto tenere presente la differenza delle date di scadenza dell'annata agraria nelle varie regioni, il che non consente di fissare una disposizione unica come quella che è stata proposta dal relatore; in secondo luogo, se si vuole che la sentenza di sfratto avvenga oltre la data consuetudinaria, basterebbe regolare il rapporto fra proprietario ed affittuario per il tempo in cui l'affittuario rimarrà sul fondo oltre il termine stabilito. Devo per altro ricordare che in tutti i giudizi civili, quando non si può far coincidere, per una ragione qualsiasi, la data di esecuzione dello sfratto con la data di scadenza dell'annata agraria, si provvede successivamente alla esecuzione della sentenza.

Per questi motivi io sono contrario alla disposizione transitoria, proposta dal relatore, la quale creerebbe un precedente assai grave, dato che si concederebbe in questo modo una proroga nella esecuzione dello sfratto anche a coloro che sono stati condannati per inadempienza, contrariamente a quanto è stabilito in altri casi.

RISTORI. Faccio presente, per quanto riguarda la Toscana, che l'annata agraria decorre dal 1° febbraio al 31 gennaio. Sarà bene, quindi, precisare, come è stato fatto a suo tempo anche per la tregua mezzadrile e per tutte le proroghe che hanno per anno sono state concesse, che la norma proposta dal senatore Guarienti, se sarà approvata, avrà vigore per tutta l'annata agraria in corso.

PRESIDENTE. È ovvio che la norma proposta dal relatore deve essere interpretata nel senso indicato dal senatore Ristori.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Presidente.

GUARIENTI, *relatore*. Non nego che le osservazioni del senatore Lanzara abbiano un fondamento, ma vorrei pregarlo di tener presente che attualmente esiste il blocco degli affitti, per cui soltanto poche famiglie possono trasferirsi da un fondo all'altro. Se noi imponiamo ad un famiglia, nel corso dell'annata agraria, di lasciare il fondo, questa famiglia non saprà dove andare per l'impossibilità di trovare un altro fondo su cui trasferirsi; viceversa questa possibilità di trasferirsi

si su un altro fondo esiste alla fine dell'annata agraria. Noi, così, non veniamo a mettere il contadino sfrattato in una condizione insostenibile. A mio parere dunque si tratta di una questione di umanità oltre che di opportunità pratica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo contrassegnato dal n. 5, proposto dal senatore Guarienti, di cui già è stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 che assume la numerazione di articolo 6:

#### Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ricordo che il senatore Milillo ha presentato un ordine del giorno così concepito:

« La VIII Commissione del Senato, prendendo occasione della proposta rettifica di talune disposizioni incomplete della legge 25 giugno 1949, n. 353; considerato che, analogamente a quella di cui la rettifica si occupa, esistono nelle varie leggi approvate di anno in anno, sotto l'assillo dell'urgenza, sia in materia di proroga dei contratti agrari che di equo canone di affitto, numerose norme che, per la loro scarsa chiarezza o addirittura per la loro contraddittorietà, hanno bisogno di essere coordinate ed esattamente interpretate, onde evitare i gravi inconvenienti pratici cui dà luogo quotidianamente l'applicazione delle leggi stesse, delibera di affidare a una Sottocommissione di tre membri il compito di elaborare un disegno di legge di iniziativa parlamentare che raccolga ed armonizzi in un unico testo le norme vigenti in materia, con i chiarimenti interpretativi del caso ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Presidenza si riserva di designare i membri che dovranno fare parte della Sottocommissione di cui all'ordine del giorno testè approvato.

La riunione termina alle ore 11,30.